



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXV

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**19 maggio 2021**

Presidenza: Marco MAROCCO

Il giorno 19 del mese di maggio duemilaventuno alle ore 14,30 in Torino, in videoconferenza attraverso la piattaforma Cisco Webex, sotto la Presidenza del Vicesindaco Metropolitano Marco MAROCCO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 13 maggio 2021 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Vicesindaco Metropolitano Marco MAROCCO e i Consiglieri:  
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO  
- Mauro CARENA - Mauro FAVA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio  
MAGLIANO

Sono assenti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:  
Antonio CASTELLO - Graziano TECCO - Maria Grazia GRIPPO - Paolo RUZZOLA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:  
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 6 "Valli di Susa e Sangone"

**OGGETTO:** “SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L.” SIGLABILE “2I3T SOC. CONS. A R.L.” PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.

**ATTO N. DEL\_CONS 18**

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29265/2002 del 17/12/2002 la Provincia di Torino aveva deliberato la costituzione della Società Consortile a Responsabilità Limitata senza scopo di lucro "Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino" insieme all'Università di Torino, alla Città di Torino e a Finpiemonte S.p.a., approvandone il relativo Statuto.

In data 23.07.2003 la Società veniva costituita con atto pubblico a rogito del notaio dott. Antonio Maria Marocco (rep. 140548/61151).

La "Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l.", siglabile "2I3T soc. cons. a r.l." è una società consortile che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, ha lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all'industria delle conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del territorio, nel perseguimento del relativo interesse pubblico.

In conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale la società non persegue scopi di lucro ed ha per oggetto le seguenti attività:

- il sostegno all'avvio di nuove imprese e la loro incubazione;
- la promozione della cultura imprenditoriale ed industriale all'interno dei corsi istituzionali dell'Università mediante azioni di stimolazione e formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
- interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica dei Soci Consorziati;
- la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, del know-how, invenzioni e brevetti emersi dall'attività di ricerca dell'Università;
- il sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e di innovazione tecnologica per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate addizionali mediante contributi o contratti da organismi pubblici e privati italiani, esteri e internazionali. Pertanto la società, a tal fine, in proprio e per i Soci Consorziati;
- gestisce la disponibilità e l'accesso da parte delle nuove imprese a risorse di incubazione opportunamente individuate;
- stimola l'avvio di nuove imprese che utilizzino e valorizzino attività, prodotti o processi produttivi ad alto contenuto tecnologico, anche partecipando o conferendo ad esse licenze o conoscenze.

A far data dal 28.03.2019 la Società è iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese di Torino in qualità di "Incubatore certificato di start-up innovative" ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettere da a) ad e) del D.L. n. 179/2012 e s.m.i..

La società ha un capitale sociale interamente sottoscritto e versato di euro 50.000,00, diviso in quote e ripartito tra i soci come di seguito indicato:

| Soci                                                            | Capitale sociale in euro | % Capitale sociale |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| UNIVERSITA' DI TORINO                                           | 12.500,00                | 25                 |
| CITTA' METROPOLITANA DI TORINO                                  | 12.500,00                | 25                 |
| Fondazione LINKS – Leading Innovation and Knowledge for Society | 12.500,00                | 25                 |
| FINPIEMONTE SPA                                                 | 12.500,00                | 25                 |
| Totale                                                          | 50.000,00                | 100                |

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale ogni socio deve essere titolare di una quota minima di euro 500,00 e le quote devono comunque essere di valore multiplo di un euro.

Inoltre, l'art. 6 dello Statuto stabilisce che possono essere soci soggetti operanti in settori attinenti all'oggetto sociale o in grado di favorirne operativamente il raggiungimento ed aventi requisiti indicati all'art. 8 dello Statuto (gradimento).

Nel mese di maggio 2019 è stata perfezionata l'operazione di dismissione delle quote detenute dal Comune di Torino in 2I3T a favore di "Fondazione LINKS – Leading Innovation and Knowledge for Society".

A seguito dell'ingresso nella compagine sociale di detta Fondazione, il Consiglio di Amministrazione ha avviato un'attività di revisione dello Statuto al fine di adeguarlo al nuovo assetto societario e recepire alcuni aggiornamenti concernenti la nuova disciplina in materia di società.

Le proposte di modifica dello Statuto sono state oggetto di riunioni tecniche tra i soci al fine di addivenire ad un testo condiviso prima della formale approvazione in assemblea.

Con nota prot. n. 018/21/SA/gS del 30.03.2021 (ns. prot. PEC n. 37435 del 31.03.2021) il Presidente della Società ha convocato l'assemblea straordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 18:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 maggio 2021 alle ore 09:30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Proposta di adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale.

e ha trasmesso il testo sinottico delle proposte di modifica dello Statuto sociale.

Con successiva nota prot. n. 22/21/GS in data 12.04.2021 il Direttore della società ha trasmesso il verbale della riunione del 9 aprile 2020 in occasione della quale il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di approvare le proposte di modifica dello Statuto sociale, di trasmettere ai Soci le suddette proposte al fine di sottoporle alle rispettive valutazioni e di conferire al Presidente ogni più ampio potere al fine di dare attuazione a quanto deliberato, ivi incluso il potere, una volta ricevuto conforme riscontro da parte dei Soci, di disporre la convocazione dell'assemblea societaria.

Quindi con successiva nota prot. 26/21/GS del 21.04.2021, ns. prot. n. 44401 del 22.04.2021, il Direttore della Società ha trasmesso l'estratto del verbale della riunione del 19 aprile 2021 nella quale, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto, tra l'altro, delle modifiche statutarie così come condivise tra i Soci. Con la citata nota del 21.04.2021 la Società ha altresì trasmesso il testo sinottico delle proposte di modifica dello Statuto che è allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Le proposte di modifica ivi riportate riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE: viene prevista la possibilità per la società di costituire o acquisire partecipazioni minoritarie al capitale di nuove imprese, con la caratteristica non solo di spin-off o di start-up universitari, ma anche di start-up innovative;

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE: sono disciplinate le modalità per le operazioni di aumento del capitale sociale anche mediante conferimenti in natura (beni, servizi e prestazioni d'opera) oltre che in denaro; viene previsto che l'aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 2481 bis c.c.; in tal caso, la deliberazione dell'Assemblea dovrà essere assunta con la maggioranza qualificata di cui al successivo art. 12;

ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE: trattasi di articolo di nuova istituzione nel quale è disciplinata, nei limiti di legge, la possibilità di emettere categorie di quote che attribuiscono particolari diritti; nello specifico sono previste le quote di categoria A (soci fondatori e soci detentori di una quota di capitale di valore nominale superiore ad euro 10.000 ovvero, nel caso in cui il valore nominale complessivo del capitale della società sia superiore ad euro 50.000, di una quota rappresentativa di più del 20% del capitale sociale) e le quote di categoria B (soci detentori di una quota di capitale non superiore alle soglie di cui sopra); il valore delle quote di categoria B non può complessivamente superare la metà del capitale sociale; le quote di categoria A attribuiscono il diritto di voto in misura proporzionale alla partecipazione detenuta dal socio e le quote di categoria B sono prive del diritto di voto nelle deliberazioni relative alla nomina dei componenti degli organi sociali e in quelle relative ad operazioni societarie straordinarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, cessioni e conferimenti di rami di azienda;

Art. 7 - SOCI: viene eliminato il riferimento al Comune di Torino tra i soci fondatori e previsto che i diritti particolari riconosciuti ai soci fondatori siano attribuiti personalmente e quindi non trasmissibili ai loro aventi causa a qualsiasi titolo;

Art. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI: è previsto che lo status di nuovo socio comporti l'accettazione incondizionata di tutte le norme dello Statuto, nonché degli eventuali regolamenti e procedure che disciplinano i rapporti tra i Soci e la società;

Art. 9 - TRASFERIMENTO QUOTE: in caso di trasferimento di quote di qualsiasi categoria per atto tra vivi è previsto in capo ai soci il diritto di prelazione, che viene puntualmente disciplinato nell'articolo in commento; in ogni caso deve essere garantita la cessione delle quote ovvero il recesso da parte del socio pubblico, con le modalità di cui all'art. 2473 c.c., qualora ciò si renda necessario per ottemperare ad un obbligo di legge (quale a titolo esemplificativo l'art. 20 D. lgs. 175/2016 s.m.i.);

Art. 10 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO: trattasi di articolo di nuova istituzione che disciplina la clausola di gradimento e prevede, in caso di mancato esercizio della prelazione ovvero di mancato esercizio dell'opzione di sottoscrizione nell'ipotesi di aumento di capitale, che la partecipazione possa essere alienata a terzi, ovvero sottoscritta da terzi, subordinatamente alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

Art. 11 - ORGANI SOCIALI E REQUISITI: viene previsto l'organo di controllo in luogo del revisore unico, al fine di lasciare ampia libertà di scelta ai Soci in merito alla composizione dell'organo stesso;

Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI: per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi viene previsto che l'assemblea deliberi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei tre quarti del capitale sociale. Sono inoltre disciplinate le modalità di svolgimento delle assemblee in audio/videoconferenza;

Art. 13 - DECISIONI DEI SOCI: Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota del capitale sociale nonché in relazione alla categoria di quote da questi detenuta. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi

dell'art. 2479-bis c.c.;

Art. 14 - **ORGANO AMMINISTRATIVO**: sono precisate le differenti modalità di designazione da parte dei soci dei componenti l'organo amministrativo che potrà essere monocratico ovvero, ove consentito dalla normativa, collegiale (Consiglio di Amministrazione composto di tre componenti o di cinque componenti); inoltre sono disciplinate le modalità di sostituzione dei consiglieri in caso di cessazione;

Art. 16 - **RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ**: è previsto che la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, ed in giudizio, spettino al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, ovvero all'Amministratore Delegato se nominato; in caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dall'eventuale Vice Presidente.

Art. 17 - **ORGANO DI CONTROLLO**: è prevista la nomina da parte dell'assemblea di un organo di controllo o un Revisore, ai sensi dell'art. 2477 c.c., anche in assenza di un preciso obbligo di legge.

Art. 18 - **COMPENSI**: è prevista la possibilità per l'assemblea di definire all'atto di nomina una quota, del compenso spettante all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato, che deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici;

Art. 22 - **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**: articolo di nuova istituzione che prevede il ricorso alla procedura di arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;

Inoltre vengono eliminati l'Art. 20 - **PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE** e l'Art. 22 - **NORMA TRANSITORIA**.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamata la deliberazione n. 65 del 24 dicembre 2020 recante *“RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. “TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA”* con cui il Consiglio metropolitano ha approvato, tra l'altro, l'Analisi e razionalizzazione periodica delle società partecipate dagli enti territoriali al 31/12/2019 (art. 20 D. Lgs. n. 175/2016), come riportata nell'Allegato B alla deliberazione, in cui è previsto il mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione della partecipazione nella "Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l.";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (TUSP) come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e modificato da ultimo con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera *“A”* per farne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto della "Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l."; e la proposta di modifica del medesimo, trasmesso dalla Società con nota prot. 26/21/GS del 21.04.2021, ns. prot. n. 44401 del 22.04.2021

Considerato che permangono i presupposti per il mantenimento della partecipazione nella "Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l." in quanto le proposte di variazione statutaria oggetto del presente provvedimento non determinano mutamenti significativi nell'attività sociale in coerenza con i

vincoli di attività e scopo previsti dal TUSP;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 13 maggio 2021;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

1) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, le proposte di modifica dello Statuto della "Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l.", siglabile "2I3T soc. cons. a r.l." con sede in Torino, come riportate nel testo sinottico trasmesso dalla Società ed allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato alla Sindaca della Città metropolitana di Torino, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea della "Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l.", siglabile "2I3T soc. cons. a r.l." di discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte e di approvare il nuovo schema di Statuto autorizzando, altresì, eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana di Torino;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~

*(Segue l'illustrazione del Consigliere Delegato De Vita per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).*

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitan Marocco**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** “SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L.” SIGLABILE “2I3T SOC. CONS. A R.L.” PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.

#### **ATTO N. DEL CONS 18**

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 11

Votanti = 11

Favorevoli 5

(Azzarà - Bianco - De Vita - Grosso - Marocco).

Astenuti 6

(Avetta - Carena - Fava - Magliano - Martano - Montà).

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitan Marocco**,, pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata:

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 11

Votanti = 11

Favorevoli 11

(Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Fava - Grosso - Magliano - Marocco - Martano - Montà).

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Alberto Bignone

IL VICESINDACO METROPOLITANO  
Marco Marocco



Statuto da straordinaria 29.12.2016 <sup>1</sup>	Ipotesi di modifica 2021	Note
<b>TITOLO I</b> <b>Denominazione - Sede - Durata</b>		Nessuna variazione
<b>Art. 1 – DENOMINAZIONE</b> È costituita, a norma dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata: "Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l.", siglabile "2I3T soc. cons. a r.l.".		Nessuna variazione
<b>Art. 2 – SEDE</b> La società ha sede legale in Torino. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'Estero - filiali, succursali, agenzie, uffici. In tutti i rapporti sociali i dati di ciascun socio concernenti il domicilio, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, altro recapito o luogo designato, ai quali validamente indirizzare le comunicazioni e gli avvisi previsti dallo statuto o comunque fatti dalla società o dai soci, sono quelli che risultano annotati sul libro dei soci in conformità a comunicazione scritta dell'interessato. A tal fine la società può istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento. In difetto il domicilio si intende eletto nel luogo della residenza anagrafica ovvero della sede legale.		Nessuna variazione
<b>Art. 3 – DURATA</b> La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea dei soci.		Nessuna variazione

<sup>1</sup> Ad eccezione dei titoli, nella versione 29/12/2016 dello Statuto sono stati eliminati i grassetti derivanti da revisioni precedenti, barrando il testo da eliminare

<b>TITOLO II</b> <b>Oggetto Sociale</b>		Nessuna variazione
<p><b>Art. 4 - OGGETTO SOCIALE</b>  La società consortile ha lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all'industria delle conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del territorio, nel perseguimento del relativo interesse pubblico.</p> <p>In conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale la società non persegue scopi di lucro. La società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il sostegno all'avvio di nuove imprese e la loro incubazione;</li> <li>- la promozione della cultura imprenditoriale ed industriale all'interno dei corsi istituzionali dell'Università mediante azioni di stimolazione e formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;</li> <li>- interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica dei Soci Consorziati;</li> <li>- la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, del know-how, invenzioni e brevetti emersi dall'attività di ricerca dell'Università;</li> <li>- il sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e di innovazione tecnologica per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate aggiuntive mediante contributi o contratti da organismi pubblici e privati italiani, esteri e internazionali.</li> </ul> <p>Pertanto la società, a tal fine, in proprio e per i Soci Consorziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestisce la disponibilità e l'accesso</li> </ul>	<p><b>Art. 4 - OGGETTO SOCIALE</b>  La società consortile ha lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all'industria delle conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del territorio, nel perseguimento del relativo interesse pubblico.</p> <p>In conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale la società non persegue scopi di lucro. La società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il sostegno all'avvio di nuove imprese e la loro incubazione;</li> <li>- la promozione della cultura imprenditoriale ed industriale all'interno dei corsi istituzionali dell'Università mediante azioni di stimolazione e formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;</li> <li>- interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica dei Soci Consorziati;</li> <li>- la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, del know-how, invenzioni e brevetti emersi dall'attività di ricerca dell'Università;</li> <li>- il sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e di innovazione tecnologica per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate aggiuntive mediante contributi o contratti da organismi pubblici e privati italiani, esteri e internazionali.</li> </ul> <p>Pertanto la società, a tal fine, in proprio e per i Soci Consorziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestisce la disponibilità e l'accesso</li> </ul>	<p>Inserimento testo corsivo grassetto</p>

da parte delle nuove imprese a risorse di incubazione opportunamente individuate;

- stimola l'avvio di nuove imprese che utilizzino e valorizzino attività, prodotti o processi produttivi ad alto contenuto tecnologico, anche partecipando o conferendo ad esse licenze o conoscenze A tal fine in particolare, la società può costituire o acquisire partecipazioni minoritarie al capitale di nuove imprese, con la caratteristica di spin off o di start up universitari, ovvero analoghe a enti di ricerca, ai sensi della normativa vigente;

- provvede a mettere a disposizione servizi di base per i neo imprenditori come l'assistenza tecnica, , organizzativa, consulenza aziendale, produttiva, commerciale e di marketing, consulenza finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie, nonché altri servizi reali complementari e affini ai precedenti;

- partecipa, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica;

- predispone, presenta e gestisce, su richiesta dei Soci Consorziati, progetti di ricerca applicata, sviluppo ed innovazione tecnologica e/o di formazione;

- organizza corsi di formazione tecnica e imprenditoriale, nonché eroga e gestisce borse di studio;

- promuove e stipula accordi e convenzioni con e tra i propri Soci Consorziati, enti e imprese negli ambiti e finalità sopra descritti;

- promuove e conduce studi, progetti e ricerche sulle applicazioni imprenditoriali, le analisi tecnico-economiche e di mercato dei risultati, anche attraverso gruppi di

da parte delle nuove imprese a risorse di incubazione opportunamente individuate;

- stimola l'avvio di nuove imprese che utilizzino e valorizzino attività, prodotti o processi produttivi ad alto contenuto tecnologico, anche partecipando o conferendo ad esse licenze o conoscenze A tal fine in particolare, la società può costituire o acquisire partecipazioni minoritarie al capitale di nuove imprese, con la caratteristica di spin off o di start up universitari, **di start-up anche innovative**, ovvero analoghe a enti di ricerca, ai sensi della normativa vigente;

- provvede a mettere a disposizione servizi di base per i neo imprenditori come l'assistenza tecnica, , organizzativa, consulenza aziendale, produttiva, commerciale e di marketing, consulenza finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie, nonché altri servizi reali complementari e affini ai precedenti;

- partecipa, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica;

- predispone, presenta e gestisce, su richiesta dei Soci Consorziati, progetti di ricerca applicata, sviluppo ed innovazione tecnologica e/o di formazione;

- organizza corsi di formazione tecnica e imprenditoriale, nonché eroga e gestisce borse di studio;

- promuove e stipula accordi e convenzioni con e tra i propri Soci Consorziati, enti e imprese negli ambiti e finalità sopra descritti;

- promuove e conduce studi, progetti e ricerche sulle applicazioni imprenditoriali, le analisi tecnico-economiche e di mercato dei risultati, anche attraverso gruppi di

<p>ricerca accademici e/o consulenti esterni;  - svolge, per il raggiungimento dell'oggetto di cui al primo comma, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l'assunzione di partecipazioni direttamente e indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.  E' comunque escluso il compimento di tutte quelle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione. Nei limiti dello scopo consortile ed in via strumentale al suo perseguimento, la società potrà svolgere le attività di cui sopra anche nei confronti di non consorziati a fronte di corrispettivo; in particolare, la società potrà stipulare, con soggetti terzi, contratti di ricerca verso corrispettivo o, comunque, verso la corresponsione di altre utilità per il perseguimento del suo oggetto sociale.</p>	<p>ricerca accademici e/o consulenti esterni;  - svolge, per il raggiungimento dell'oggetto di cui al primo comma, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l'assunzione di partecipazioni direttamente e indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.  E' comunque escluso il compimento di tutte quelle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione. Nei limiti dello scopo consortile ed in via strumentale al suo perseguimento, la società potrà svolgere le attività di cui sopra anche nei confronti di non consorziati a fronte di corrispettivo; in particolare, la società potrà stipulare, con soggetti terzi, contratti di ricerca verso corrispettivo o, comunque, verso la corresponsione di altre utilità per il perseguimento del suo oggetto sociale.</p>	
<p><b>TITOLO III</b>  <b>Patrimonio Sociale - Soci –</b>  <b>Gradimento</b></p>		<p>Nessuna variazione</p>
<p><b>Art. 5 - CAPITALE SOCIALE -</b>  <b><del>VALORE DELLE QUOTE</del></b>  Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila <del>virgola zero zero</del>), ed ogni socio dovrà essere titolare di una quota minima di Euro 500,00 (cinquecento <del>virgola zero zero</del>); le quote devono comunque essere di valore multiplo di un Euro.  Le deliberazioni di aumento del capitale possono prevedere conferimenti sia in denaro che in natura, <del>osservate le prescrizioni del Codice Civile.</del></p>	<p><b>Art. 5 - CAPITALE SOCIALE</b>  Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), ed ogni socio dovrà essere titolare di una quota minima di Euro 500,00 (cinquecento); le quote devono comunque essere di valore multiplo di un Euro.  Le deliberazioni di aumento del capitale possono prevedere <i>che i</i> conferimenti <i>siano effettuati</i> sia in denaro che <i>con beni</i> in natura, <i>nonché con tutti gli elementi iscrivibili all' attivo dello stato</i></p>	<p>Eliminazione testo barrato, inserimento testo corsivo grassetto</p>

*patrimoniale suscettibili di valutazione economica.*

*In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a garanzia dell'obbligo assunto possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.*

*Il valore della prestazione deve essere accertato con perizia di stima ai sensi dell'art. 2465, comma primo, del Codice Civile.*

*In caso di aumento del capitale sociale, spetterà ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.*

*L'aumento potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 2481 bis del Codice Civile; in tal caso, la deliberazione dell'Assemblea dovrà essere assunta con la maggioranza qualificata di cui al successivo art. 12.*

**ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

*I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale da ciascuno posseduta, ivi compreso il diritto alla liquidazione della partecipazione in sede di scioglimento della società e di recesso e salvo diversa disposizione nel presente Statuto. La Società, qualora sussistano i requisiti di legge, può emettere categorie di quote dotate di diritti diversi qui di seguito descritti.*

*Nei limiti di legge e qualora sussistano i requisiti, con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, la società può creare categorie di quote fornite di diritti*

Nuovo articolo, inserimento testo corsivo grassetto

*diversi dalle "quote ordinarie" e, sempre nei limiti imposti dalla legge, può determinare il contenuto delle varie categorie di quote anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 c. 2° e 3° c.c.. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 c.c.*

*Sempre nei limiti di legge, con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, la società può creare categorie di quote che non attribuiscono diritto di voto ovvero che attribuiscono diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dal socio ovvero diritto di voto limitato a particolari argomenti determinati dall'assemblea della società medesima o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 c.c.*

*Salvo quanto previsto dall'art. 14 con riferimento al Socio Università degli Studi di Torino, con decisione di tutti i soci possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti ai sensi dell'art. 2468 c. 3° c.c. quali, a mero titolo esemplificativo: il diritto di amministrare la società finché permane la qualità di socio, il diritto alla nomina di uno o più amministratori, il diritto di autorizzare preventivamente determinate operazioni. Detti diritti sono personali e a qualsiasi titolo intransferibili sia autonomamente, sia unitamente alla partecipazione sociale e non possono essere modificati se non con il consenso di tutti i soci.*

*Il capitale sociale di euro 50.000,00 (cinquantamila) è ripartito in quote denominate: (i) "quote di categoria*

*A” che attribuiscono il diritto di voto in misura proporzionale alla partecipazione detenuta dal socio e (ii) “quote di categoria B” prive del diritto di voto nelle deliberazioni relative alle seguenti materie:*

- nomina dei componenti degli organi sociali;*
- deliberazioni relative ad operazioni societarie straordinarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni, scissioni, cessioni e conferimenti di rami di azienda.*

*Il valore delle quote di categoria “B” non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.*

*Sono titolari di quote di categoria “A” i soci detentori di una quota di capitale di valore nominale superiore ad euro 10.000 (diecimila) ovvero, nel caso in cui il valore nominale complessivo del capitale della società sia superiore ad euro 50.000 (cinquantamila), detentori di una quota rappresentativa di più del 20% (venti per cento) del capitale sociale.*

*Sono titolari di quote di categoria “B” i soci detentori di una quota di capitale non superiore alle soglie di cui sopra.*

*In deroga a quanto sopra stabilito, i Soci Fondatori saranno in ogni caso considerati titolari di una quota di categoria “A”, a prescindere dall’entità della quota stessa.*

*Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci titolari di quote della categoria interessata riuniti in un’assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di S.p.A. dall’art. 2376 c.c.*

**Art. 6 - SOCI**

Possono essere soci soggetti operanti in settori attinenti all'oggetto sociale

**Art. 7 – SOCI**

Possono essere soci soggetti operanti in settori attinenti all'oggetto sociale

Aggiornamento nr progressivo,  
Eliminazione testo

<p>o in grado di favorirne operativamente il raggiungimento ed aventi requisiti indicati all'art. 8 (gradimento). Sono soci fondatori: - l'Università degli Studi di Torino; - la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino); <del>- il Comune di Torino;</del> - Finpiemonte S.p.A..</p> <p>Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto.</p>	<p>o in grado di favorirne operativamente il raggiungimento ed aventi requisiti indicati all'art. 10 (gradimento). Sono soci fondatori: - l'Università degli Studi di Torino; - la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino); - Finpiemonte S.p.A..</p> <p><b><i>I diritti particolari qui riconosciuti ai soci fondatori sono attribuiti personalmente e quindi non sono trasmissibili ai loro aventi causa a qualsiasi titolo.</i></b></p> <p>Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente Statuto.</p>	<p>barrato, inserimento testo corsivo grassetto</p>
<p><b>Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI</b> I soci sono obbligati: - ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e degli eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi della società consortile; - a comunicare tempestivamente alla società consortile mediante lettera raccomandata A/R o PEC le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti e del loro indirizzo; - a versare la propria quota di capitale. <del>Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di Euro di capitale sociale posseduta.</del></p> <p><del>I consorzati</del> hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'assemblea e il libro dei soci – ove istituito - e di attenersi a quanto deliberato dagli organi della società.</p>	<p><b>Art. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI</b> I soci sono obbligati: - ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e degli eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi della società consortile; - a comunicare tempestivamente alla società consortile mediante lettera raccomandata A/R o PEC le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti e del loro indirizzo; - a versare la propria quota di capitale. <b><i>Lo status di nuovo socio comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Statuto, nonché degli eventuali regolamenti e procedure che disciplinino i rapporti tra i Soci e la società.</i></b> <b><i>I Soci</i></b> hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'assemblea e il libro dei soci - ove istituito - e di attenersi a quanto deliberato dagli organi della società.</p>	<p>Aggiornamento nr progressivo Eliminazione testo barrato, inserimento testo corsivo grassetto</p>



**Art. 8 – TRASFERIMENTO QUOTE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO**

L'alienazione delle partecipazioni da parte di soci pubblici è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, e comunque in conformità alla disciplina vigente in materia di alienazione delle partecipazioni da parte di soci pubblici.

In caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi ~~a non soci~~, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

**Art. 9 – TRASFERIMENTO QUOTE**

L'alienazione delle partecipazioni da parte di soci pubblici è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, e comunque in conformità alla disciplina vigente in materia.

***Il bando della procedura dovrà fare esplicita menzione delle clausole sulle qualità dei soci, sulla prelazione e sul gradimento di cui al presente Statuto.***

In caso di trasferimento di quote ***di qualsiasi categoria*** per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

***Il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) all'organo amministrativo, indicando il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata o PEC, comunicherà l'offerta agli altri soci con raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata (PEC). Qualora più soci vogliano avvalersi del diritto di prelazione, la partecipazione è tra loro ripartita in proporzione alle loro quote di partecipazione.***

***Se invece, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il***

Aggiornamento nr progressivo  
Eliminazione testo barrato, inserimento testo corsivo  
grassetto

	<p><i>successivo termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.</i></p> <p><i>In ogni caso dovrà essere garantita la cessione delle quote ovvero il recesso da parte del socio pubblico, con le modalità di cui all'art. 2473 c.c., qualora ciò si renda necessario per ottemperare ad un obbligo di legge (quale a titolo esemplificativo l'art 20 Dlgs 175/2016 s.m.i.).</i></p>	
	<p><b>Art. 10 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO</b></p> <p><i>In caso di mancato esercizio della prelazione di cui all'articolo precedente ovvero di mancato esercizio dell'opzione di sottoscrizione nell'ipotesi di aumento di capitale, la partecipazione può essere alienata a terzi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo precedente, ovvero sottoscritta da terzi subordinatamente alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.</i></p> <p><i>Il Consiglio di Amministrazione esprimerà il proprio gradimento alla vendita e/o alla sottoscrizione e potrà rifiutare il proprio gradimento con delibera motivata, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica. Il gradimento potrà essere negato qualora il nuovo socio non abbia caratteristiche professionali, finanziarie o tecniche tali da assicurare apporto al miglior conseguimento dell'oggetto consortile, salvo il diritto di recesso per il socio alienante.</i></p> <p><i>Il gradimento potrà altresì essere negato nell'eventualità in cui il terzo acquirente o sottoscrittore eserciti attività in conflitto con gli interessi sociali, salvo il diritto di</i></p>	<p>Nuovo articolo, inserimento testo corsivo grassetto</p>

	<p><i>recesso per il socio alienante. Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare la propria partecipazione dovrà indicare un altro acquirente gradito, ovvero, gli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato e secondo le modalità comunicate.</i></p> <p><i>La cessione a terzi non soci, potrà tuttavia essere effettuata a prescindere dal gradimento del Consiglio di Amministrazione, qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.</i></p> <p><i>Nel caso di mancato gradimento, il socio richiedente ha diritto di recesso dalla società e la sua quota dovrà essere liquidata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 2473 c.c..</i></p>	
<p><b>TITOLO IV</b> <b>Organi Sociali - Organizzazione - Amministrazione</b></p>		<p>Nessuna variazione</p>
<p><b>Art. 9 - ORGANI SOCIALI E REQUISITI</b> Sono organi della società: - l'Assemblea dei soci; - l'Organo amministrativo; - il Presidente, nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione; - il Revisore.</p> <p>Fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui al presente Statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Le cause di inconfiribilità, ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le</p>	<p><b>Art. 11- ORGANI SOCIALI E REQUISITI</b> Sono organi della società: - l'Assemblea dei soci; - l'Organo amministrativo; - il Presidente, nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione; <b>- l'Organo di Controllo.</b></p> <p>Fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui al presente Statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Le cause di inconfiribilità, ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le</p>	<p>Aggiornamento nr progressivo Eliminazione testo barrato, inserimento testo corsivo grassetto</p>

<p>disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e dal presente Statuto.</p> <p>La nomina degli Organi societari deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto della disposizione sopra citata.</p> <p>È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società</p>	<p>disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e dal presente Statuto.</p> <p>La nomina degli Organi societari deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto della disposizione sopra citata.</p> <p>È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>	
<p><b>Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI</b> L'Assemblea è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.</p> <p>L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo, in persona del Presidente nel caso in cui sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più soci che possiedono partecipazioni rappresentanti almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante PEC o lettera A/R spedita al domicilio dei soci risultante dai libri sociali almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione, ovvero con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento e ad assicurare la tempestiva informazione sugli</p>	<p><b>Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI</b> L'Assemblea è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.</p> <p>L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo, in persona del Presidente nel caso in cui sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più soci che possiedono partecipazioni rappresentanti almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante PEC o lettera A/R spedita al domicilio dei soci risultante dai libri sociali almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione, ovvero con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento e ad assicurare la tempestiva informazione sugli</p>	<p>Aggiornamento nr progressivo Inserimento testo corsivo grassetto</p>

argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una seconda convocazione entro trenta giorni dalla prima qualora in quella sede non siano raggiunte le maggioranze previste dal presente articolo.

In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata mediante PEC, lettera a/r, ovvero con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

E' validamente costituita, tuttavia, l'assemblea, anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C. nonché per l'approvazione delle delibere relative allo scioglimento della società ed alla nomina di uno o più liquidatori, nonché alla determinazione dei loro poteri, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto di intervenire alle assemblee, può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche da non socio, osservate le norme di legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina,

argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una seconda convocazione entro trenta giorni dalla prima qualora in quella sede non siano raggiunte le maggioranze previste dal presente articolo.

In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata mediante PEC, lettera a/r, ovvero con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

E' validamente costituita, tuttavia, l'assemblea, anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; **L'assemblea delibera a maggioranza qualificata almeno due terzi del capitale sociale**, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C. nonché per l'approvazione delle delibere relative allo scioglimento della società ed alla nomina di uno o più liquidatori, nonché alla determinazione dei loro poteri. ***Per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei tre quarti del capitale sociale.***

Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto di intervenire alle assemblee, può farsi

ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.

Il Segretario è designato dagli intervenuti all'assemblea.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea designa la persona che presiede.

rappresentare mediante delega scritta, anche da non socio, osservate le norme di legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.

Il Segretario è designato dagli intervenuti all'assemblea.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea designa la persona che presiede.

***L'Assemblea potrà inoltre svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di***

***telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:***

***– sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati della votazione;***

***– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;***

***– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno ritenendosi svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.***

***Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.***

***Nel caso in cui in corso di Assemblea, per motivi tecnici***

	<p><i>venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.</i></p>	
<p><b>Art. 11 - POTERI DELL'ASSEMBLEA</b> L'assemblea provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'approvazione del bilancio consuntivo della società alla chiusura dell'esercizio;</li> <li>- alla nomina del <del>Revisore</del>;</li> <li>- alla nomina dell'Organo Amministrativo;</li> <li>- alla determinazione degli eventuali compensi spettanti ai componenti degli Organi sociali;</li> <li>- all'approvazione delle modifiche dello statuto della società consortile;</li> <li>- alle deliberazioni relative allo scioglimento della società ed alla nomina di uno o più liquidatori, nonché alla determinazione dei loro poteri.</li> </ul> <p>L'assemblea autorizza altresì le seguenti operazioni, purché da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operazioni immobiliari e/o ricorso a finanziamenti;</li> <li>- costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni nei limiti del presente statuto;</li> <li>- operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda.</li> </ul>	<p><b>Art. 13 – DECISIONI DEI SOCI</b> <i>Sono di competenza dei soci le decisioni relative:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'approvazione del bilancio consuntivo della società alla chiusura dell'esercizio;</li> <li>- alla nomina dell'<b>Organo di Controllo</b>;</li> <li>- alla nomina dell'Organo Amministrativo;</li> <li>- alla determinazione degli eventuali compensi spettanti ai componenti degli Organi sociali;</li> <li>- all'approvazione delle modifiche dello statuto della società consortile;</li> <li>- alle deliberazioni relative allo scioglimento della società ed alla nomina di uno o più liquidatori, nonché alla determinazione dei loro poteri.</li> </ul> <p>Sono altresì autorizzate con decisione dei soci le seguenti operazioni, purché da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operazioni immobiliari e/o ricorso a finanziamenti;</li> <li>- costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni nei limiti del presente statuto;</li> <li>- operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda.</li> </ul> <p><i>Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota del capitale sociale nonché in relazione alla categoria di quote da questi detenuta.</i></p> <p><i>Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.</i></p>	<p>Aggiornamento nr progressivo Eliminazione testo barrato, inserimento testo corsivo grassetto</p>

**Art. 12 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Organo amministrativo monocratico, rappresentato da un Amministratore Unico.

Nei Casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente e per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'amministrazione della Società potrà essere affidata ad un Organo amministrativo collegiale, rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 Consiglieri, incluso il Presidente.

Il Consiglio, ove nominato, può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

~~Laddove sia nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 5 Consiglieri, ciascun socio fondatore ha diritto a designare almeno un rappresentante. Il socio Università degli Studi di Torino ha diritto a designare due rappresentanti; il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i rappresentanti designati dal socio Università degli Studi di Torino.~~

**Art. 14 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Organo amministrativo monocratico, rappresentato da un Amministratore Unico.

Nei casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente e per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'amministrazione della Società potrà essere affidata ad un Organo amministrativo collegiale, rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (*tre*) o 5 (*cinque*) Consiglieri, incluso il Presidente.

Il Consiglio, ove nominato, può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Laddove *i Soci deliberino di nominare* un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (*cinque*) Consiglieri; *la composizione del Consiglio di Amministrazione verrà designata come segue:*

- *il Socio Università degli Studi di Torino ha il diritto particolare ex art. 2468, 3 comma C.C. di designare 2 (due) dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*

- *Ciascun Socio fondatore diverso dall'Università degli Studi di Torino ha diritto di designare un componente del Consiglio di Amministrazione;*

- *I soci titolari di quote di categoria "A" diversi dai Soci fondatori hanno diritto di*

Aggiornamento nr progressivo  
Eliminazione testo barrato, inserimento testo corsivo  
grassetto



L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea e fino ad un massimo di tre esercizi; i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, esso è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio a mezzo PEC o di lettera A/R ovvero telegramma, telefax o e-mail, qualora il Consigliere abbia lasciato preventiva autorizzazione in tal senso, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.

È consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in audio/videoconferenza o

**designare congiuntamente un componente del Consiglio di Amministrazione;**

**• il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i rappresentanti designati dal socio Università degli Studi di Torino. Laddove i Soci deliberino di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) Consiglieri, il Socio Università degli Studi di Torino ha il diritto particolare ex art. 2468, 3 comma C.C. di designare uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che assumerà altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

- un consigliere verrà designato congiuntamente dai soci fondatori;**
- un consigliere verrà designato congiuntamente dai Soci titolari di quote di categoria "A" diversi dai Soci fondatori qualora presenti.**

**Laddove i Soci deliberino di nominare un Amministratore Unico, nel caso di parità dei voti espressi dai Soci in Assemblea prevale, quale diritto particolare ex art. 2468, 3 comma C.C., il voto espresso dal Socio Università degli Studi di Torino.**

**I diritti particolari qui riconosciuti al Socio Università degli Studi di Torino sono attribuiti personalmente e quindi non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.**

L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea e fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi; i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, esso è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio a mezzo PEC o di lettera A/R o e-mail, qualora il Consigliere abbia lasciato

in sola audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza di voti.

preventiva autorizzazione in tal senso, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica. È consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in audio/videoconferenza o in sola audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza di voti.

***Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.***

***Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.***

***Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.***

***Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di***

	<i>Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione</i>	
<p><b>Art. 13 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</b></p> <p>L'Organo amministrativo, nei limiti dell'oggetto sociale, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della società, fatte salve le competenze riservate all'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>L'Organo amministrativo predisporre il bilancio consortile da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo statuto e dal programma delle attività dell'esercizio in corso.</p> <p>L'Organo amministrativo emana regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze per la gestione della società e degli specifici nuclei tematici di incubazione e trasferimento tecnologico.</p> <p>L'Organo amministrativo può rilasciare procura a consiglieri, dipendenti della società ovvero a dipendenti dell'Università per lo svolgimento di specifici atti.</p>	<p><b>Art. 15</b></p>	<p>Aggiornamento nr progressivo, nessuna variazione del testo</p>
<p><del><b>Art. 14 – AMMINISTRATORE UNICO – PRESIDENTE</b></del></p> <p><del>All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società di fronte ai terzi come nei giudizi, nonché la firma sociale.</del></p> <p><del>In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dall'eventuale Vice Presidente.</del></p>	<p><b>Art. 16 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ</b></p> <p><i>La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, ovvero all'Amministratore Delegato se nominato ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.</i></p> <p><i>In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dall'eventuale Vice Presidente.</i></p> <p><i>Il Presidente del Consiglio di amministrazione, l'Amministratore Unico, ovvero l'Amministratore Delegato se nominato ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, nei</i></p>	<p>Aggiornamento nr progressivo, eliminazione testo barrato, inserimento testo corsivo grassetto</p>

	<i>limiti della delega, hanno facoltà di conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti.</i>	
<p><b>Art. 15 – REVISORE</b></p> <p>L'assemblea nomina un Revisore <del>secondo quanto disciplinato dall'articolo 2477 c.c., cui è affidata anche la revisione legale dei conti.</del></p> <p>Il Revisore, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, è rieleggibile e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge e ad esso si applicano le competenze, i poteri e tutte le disposizioni sul Collegio Sindacale previsti per le società per azioni.</p> <p>L'assemblea con la decisione di nomina provvede altresì alla determinazione del compenso spettante al Revisore.</p> <p>Le decisioni del Revisore devono essere trascritte nell'apposito libro.</p> <p>Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di società per azioni, di organo di controllo e revisione legale dei conti.</p>	<p><b>Art. 17 – ORGANO DI CONTROLLO</b></p> <p>L'assemblea nomina <i>un organo di controllo o un Revisore, ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, anche in assenza di un obbligo di legge in tal senso.</i></p> <p>Il Revisore, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, <i>ovvero l'organo di controllo, i cui componenti devono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali</i>, è rieleggibile e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge, e ad esso si applicano le competenze, i poteri e tutte le disposizioni sul Collegio Sindacale previsti per le società per azioni.</p> <p>L'assemblea con la decisione di nomina provvede altresì alla determinazione del compenso spettante al Revisore <i>ovvero ai componenti l'organo di controllo.</i></p> <p>Le decisioni del Revisore <i>ovvero dell'organo di controllo</i> devono essere trascritte nell'apposito libro.</p> <p>Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di società per azioni, di organo di controllo e revisione legale dei conti.</p>	<p>Aggiornamento nr progressivo, eliminazione testo barrato, inserimento testo corsivo grassetto</p>
<p><b>Art. 16 - COMPENSI</b></p> <p>L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti l'Organo amministrativo (inclusi gli Amministratori investiti di particolari cariche) nonché del Revisore, nei limiti e in conformità alle norme vigenti in materia.</p> <p>Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione</p>	<p><b>Art. 18 - COMPENSI</b></p> <p>L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti l'Organo amministrativo (inclusi gli Amministratori investiti di particolari cariche) nonché del Revisore <i>ovvero dei componenti l'organo di controllo</i>, nei limiti e in conformità alle norme vigenti in materia.</p> <p>Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione</p>	<p>Aggiornamento nr progressivo, eliminazione testo barrato, inserimento testo corsivo grassetto</p>

<p>dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato, se nominato.</p> <p>Una quota, non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato, deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati, nel caso di Amministratore Unico, dai Soci ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso dei Soci.</p> <p><del>Ai componenti l'Organo amministrativo ed al Revisore compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio. È fatto divieto di corrispondere, ai componenti l'Organo amministrativo ed al Revisore, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato</del></p>	<p>dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato, se nominato.</p> <p><b><i>L'assemblea può definire all'atto di nomina</i></b> una quota, non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato, <b><i>che</i></b> deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati, nel caso di Amministratore Unico, dai Soci ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso dei Soci.</p>	
<p><b>TITOLO V</b> <b>Esercizio sociale - Disposizioni Generali</b></p>		<p>Nessuna variazione</p>
<p><b>Art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</b> L'esercizio sociale chiude al trentuno dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede a redigere il bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché alla loro presentazione all'assemblea per le</p>	<p><b>Art 19</b></p>	<p>Aggiornamento nr progressivo, nessuna variazione</p>

<p>relative delibere, osservate le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Nella nota integrativa devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 175/2016, ovvero le ragioni della loro mancata adozione;</li> <li>- le linee della politica retributiva nei confronti degli Amministratori .</li> </ul>		
<p><b>Art. 18 - LIQUIDAZIONE - SCIOGLIMENTO</b> Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p>	<p><b>Art 20</b></p>	<p>Aggiornamento nr progressivo, nessuna variazione</p>
<p><b>Art. 19 - RECESSO</b> Spetta ai soci il diritto di recesso in tutti i casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione delle generalità del socio recedente e dell'evento che dà luogo all'esercizio del diritto di recesso. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo</p>	<p><b>Art 21</b></p>	<p>Aggiornamento nr progressivo, nessuna variazione</p>

scioglimento della società.		
	<p><b>Art. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA</b>  <i>Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D. lgs. 17/1/2003 n.5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il Regolamento.</i></p>	Nuovo articolo, inserimento testo corsivo grassetto
<p><del><b>Art. 20 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</b></del>  <del>La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.</del></p>		Articolo soppresso
<p><b>Art. 21 - DISCIPLINA - RINVIO</b>  Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia e relativi provvedimenti di attuazione.</p>	<b>Art. 23</b>	Aggiornamento nr progressivo, nessuna variazione
<p><del><b>Art 22 – NORMA TRANSITORIA</b></del>  <del>L'art. 15 del presente statuto relativo al revisore unico troverà applicazione dalla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016.</del></p>		Articolo soppresso